

**SINTESI GLOSSATA DEL DECRETO LEGGE 22/12/2011 N 212**  
**C.D. DECRETO SEVERINO SUL PROCESSO CIVILE**  
**A CURA DEL CAV. AVV. MARCO VALERIO SANTONOCITO**

- art. 1 istituzione delle “composizioni delle crisi da sovraindebitamento”
- art. 2 il debitore può proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri i termini e le modalità di pagamento dei creditori anche suddivisi in privilegiati e ordinari, con l’ausilio degli “Organismi di Composizione della Crisi” locali.
- art. 3 la proposta di accordo può riguardare anche la cessione di crediti futuri e il piano può prevedere una moratoria fino ad 1 anno per il pagamento dei crediti
- art. 4 la proposta di accordo è depositata presso il Tribunale di luogo ove il debitore ha la residenza, con deposito all’elenco di tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute dei beni e degli atti compiuti negli ultimi 5 anni, corredati dalla dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni, nonché l’elenco delle spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia (occorre depositare anche le scritture contabili degli ultimi 3 esercizi per il debitore imprenditore).
- art. 5 il Giudice fissa con decreto l’udienza disponendo la comunicazione ai creditori, anche con telegramma, racc a.r., fax o p.e.c.. Alla suddetta udienza il Giudice dispone che per non più di 120 giorni non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive, inclusi sequestri conservativi e diritti di prelazione, a pena di nullità; durante tale periodo le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano. Si segue il rito camerale degli artt. 737 e segg c.p.c. ma con composizione monocratica del Tribunale; il Collegio è competente solo per il reclamo.
- art. 6 i creditori fanno pervenire con gli stessi mezzi di cui al precedente articolo dichiarazione sottoscritta del proprio consenso con la proposta con eventuali modifiche. L’accordo è omologato ove vi sia il consenso di almeno il 70% del valore dei crediti dedotti (ma nel caso di consumatore persona fisica il limite scende al 50%).
- art. 7 in caso di raggiungimento di accordo l’”Organismo di Composizione della Crisi” ne informa i creditori, che nei 10 giorni successivi possono sollevare “contestazioni”. Decorso tale termine, previa trasmissione al Giudice della relazione, quest’ultimo omologa l’accordo. Dalla data di omologa e fino ad 1 anno, si applica la sospensione delle procedure (di cui al precedente comma 5).
- art. 8 poiché possono essere utilizzati beni sottoposti a pignoramento, il Giudice nomina un liquidatore e successivamente autorizza lo svincolo delle somme incassate, ordinando la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Tutti gli atti dispositivi in violazione dell’accordo sono nulli.
- art. 9 l’accordo può essere annullato dal Tribunale, su istanza di ogni creditore, in caso di doloso occultamento di parte dell’attivo o passivo, fino alla scadenza dal termine decadenziale di 1 anno del termine fissato per l’ultimo atto dell’accordo; anche in tal caso di esegue il rito degli artt 737 e segg c.p.c. ma con Giudice monocratico, non collegiale.
- art. 10 gli “Organismi di Composizione della Crisi” possono essere costituiti da Enti Pubblici, dagli organismi di mediazione presso le c.c.i.a.a, dagli ordini professionali degli Avvocati, dei Commercialisti e dei Notai, nonché (articolo 11) anche da un professionista ovvero da una società tra professionisti avente i requisiti di cui all’art. 28 r.d. 267/1942.
- art. 13 le parti possono stare personalmente in giudizio per controversie aventi valore fino ad € 1.000,00 ed in tali cause la condanna alle spese, competenze ed onorari non può superare il valore della domanda.
- art. 14 le cause pendenti in Cassazione ed in Corte d’Appello da oltre 3 anni sono dichiarate estinte d’ufficio se nessuna delle parti con istanza sottoscritta personalmente **dalla parte** dichiara (entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge) l’interesse alla trattazione della causa (tale periodo semestrale non si computa ai fini del risarcimento della c.d. “legge Pinto”).
- art. 15 proroga dei Magistrati onorari (il cui mandato scadeva il 31/12/2011) di 1 anno e cioè fino al 31 dicembre 2012.